

SCHEMA DI CONTRATTO

REP. _____ DEL _____

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIFESA
DEL COMUNE DI VENEZIA
tra

il **Comune di Venezia** (c.f.: 00339370272), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato dall’avv. Antonio Iannotta, Direttore della Direzione Avvocatura Civica, in forza dell’incarico dirigenziale conferito con atto P.G. _____ del _____ (di seguito anche “Comune”)

e

l’Avv. _____ (P.I. _____), domiciliato presso lo studio legale sito _____, iscritto all’Albo degli avvocati di _____ – PEC _____;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale DD n. 2700 del 29.11.2023 e successivo contratto rep. Spec. 24631 del 29.11.2023, l’Amministrazione Comunale - vista la peculiarità, specificità e rilevanza economica del giudizio R.G. _____ instaurato dal Comune di Cavallino Treporti contro il Comune di Venezia per la riforma della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 507/2023 – ha ritenuto opportuno procedere all’affidamento dell’incarico di difesa dell’Ente ad un difensore specializzato in materia, il quale è recentemente mancato;
- il giudizio risulta tuttora pendente e, tenuto conto della complessità e rilevanza della controversia, permane l’esigenza di affidare la difesa dell’Ente, nel medesimo giudizio, a un avvocato esterno dotato di adeguata specializzazione, al fine di garantire una tutela efficace degli interessi comunali;
- l’attività residuale da espletare attiene alla fase di decisione del giudizio;
- con determinazione dirigenziale DD n. _____ l’Amministrazione comunale ha quindi proceduto all’affidamento dell’incarico ed ha contestualmente approvato lo schema del presente contratto;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del presente contratto l’affidamento dell’incarico di difesa dell’Ente per la fase di decisione nel giudizio R.G. 20191/2023 instaurato dal Comune di Cavallino Treporti contro il Comune di Venezia, innanzi alla Corte di Cassazione, per la riforma della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 507/2023.

ART. 2 – DURATA

1. L’affidamento dell’incarico ha una durata non predeterminabile: inizia con la sottoscrizione del contratto e si esaurisce al momento della pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio avanti la Corte di Cassazione o altro provvedimento in rito con il quale il processo si conclude.
2. L’incarico non è tacitamente rinnovabile e non dà titolo all’affidamento di analoghe prestazioni per procedimenti in qualsiasi modo connessi a quello oggetto del presente contratto.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

1. La prestazione professionale si sostanzia nell’esecuzione di tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per lo svolgimento del giudizio, in accordo con l’Avvocatura Civica, tra i quali :
 - redazione degli atti giudiziari, deposito telematico di atti e documenti presso il Giudice adito;
 - tempestiva comunicazione all’Avvocatura Civica delle scadenze processuali stabilite dall’Autorità giudiziaria e di ogni informazione e circostanza rilevante per il regolare e sollecito svolgimento del giudizio;
 - partecipazione alle udienze e trasmissione di un sintetico resoconto dell’udienza e del relativo verbale;

--ogni altro adempimento o prestazione comunque connessa all'attività di difesa nella causa assegnata.

2. Il professionista si impegna a svolgere le prestazioni eventualmente avvalendosi dei propri beni, del proprio personale, di sostituti processuali e di collaboratori delegati, secondo la migliore pratica professionale e con la diligenza imposta dalla natura dell'attività richiesta, con osservanza di tutte le leggi e norme vigenti (ivi comprese quelle sociali e del lavoro ed i contratti collettivi) e del Codice deontologico della categoria di appartenenza. L'incarico si intende, comunque, sempre conferito esclusivamente al professionista.

3. Il professionista si impegna, a pena di risoluzione del contratto, a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori e dipendenti il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62/2013, il "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione di G.C. n. 703 del 20.12.2013, modificato con deliberazioni di G.C. n. 21 del 31.01.2014, n. 291 del 12.09.2018, n. 314 del 10.10.2018 e n. 78 del 13.04.2023, nonché il "protocollo di legalità" perfezionatosi il 09.10.2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, da intendersi integralmente richiamati, che il professionista dichiara di conoscere.

4. Il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente l'insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, con l'Amministrazione.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per l'incarico affidato è pattuito, in accordo con il D.M. 55/2014 recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e successive modifiche, in € _____ oltre IVA e oneri di legge e così per complessivi € _____ come da preventivo PG _____. Detto corrispettivo è valutato da entrambe le parti congruo e conforme alla natura e alla complessità della prestazione da eseguire, oltre che ai parametri e tariffari della categoria professionale di appartenenza.

2. Sono escluse dai compensi di cui al punto precedente le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, che per il rimborso dovranno essere appositamente documentate.

3. Al termine di ogni attività, il professionista comunicherà all'Avvocatura civica gli adempimenti svolti per poter procedere con i relativi versamenti.

4 Il compenso di cui al presente articolo, comprensivo di tutte le attività descritte all'articolo 3, è pattuito a corpo e non potrà essere oggetto di variazioni in aumento salvo quanto statuito al comma 2 del presente articolo.

5. L'Amministrazione si impegna a corrispondere l'importo di cui al comma 1, secondo le ipotesi su descritte, al professionista indipendentemente dall'esito della controversia e dalla liquidazione giudiziale delle spese e comunque alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art. 5.

6. Tutti gli oneri e le spese connesse all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto sono a carico del professionista, fatta eccezione per le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, che andranno documentate.

ART. 5 – PAGAMENTI

1. Il corrispettivo di cui all'art. 4 verrà corrisposto all'Avv. _____ secondo le seguenti tempistiche e modalità: _____.

Per ciascun pagamento, il professionista provvederà alla presentazione di nota pro-forma con indicazione riassuntiva dell'attività svolta e dei compensi spettanti.

2. Il Comune di Venezia, previa verifica della corretta e regolare esecuzione delle prestazioni e della corrispondenza dei compensi all'attività effettivamente svolta, inviterà il professionista ad emettere fattura elettronica per il compenso e liquiderà il relativo importo nel termine di 30 giorni dall'emissione della stessa.

3. La fattura elettronica dovrà essere intestata a Comune di Venezia – Direzione Avvocatura Civica – San Marco 4091, Venezia e dovrà indicare necessariamente il Codice Univoco Ufficio UFWX64.

ART. 6 – INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- a) la mancata osservanza delle prescrizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia,

approvato con deliberazione di G.C. n. 703 del 20.12.2013, modificato con deliberazioni di G.C. n. 21 del 31.01.2014, n. 291 del 12.09.2018, n. 314 del 10.10.2018 e n. 78 del 13.04.2023, in ossequio a quanto disposto dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

- b) il verificarsi, a seguito della sottoscrizione del contratto, di uno dei motivi di esclusione disciplinati dall'art. 94 del d. lgs. 36/2023;
- c) la mancata comunicazione dell'insorgenza di uno dei motivi di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023;
- d) la mancata osservanza del "*protocollo di legalità*" perfezionatosi il 09.10.2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto,

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto in caso di inadempimento non lieve da parte del professionista degli obblighi previsti dal presente contratto.

3. L'incarico conferito in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001 s.m.i. è nullo ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono il Comune di Venezia si riserva in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

1. Il professionista assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, anche se derivante da fatto dei suoi dipendenti o collaboratori, causato a cose o a persone nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

2. Il professionista si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Venezia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in dipendenza di fatti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del contratto.

3. L'affidatario dichiara di aver stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale, legata alle prestazioni oggetto del presente incarico.

ART. 8 - FACOLTÀ DI RECESSO

1. Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

2. Il diritto di recesso viene esercitato mediante l'invio di comunicazione scritta al professionista, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno venti giorni.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente contratto per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione e conclusione.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. La presente scrittura privata è registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del TU 131/1986.
2. Sono a carico del professionista senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto del presente contratto.

ART. 11 – FORO ESCLUSIVO

Le parti convengono che le eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto sono devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Venezia.

Venezia, _____

per il Comune di Venezia

Avv. Antonio Iannotta

Il professionista

Avv. _____

"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."